

ORDINANZA N. 642/2026

Oggetto: "Regolamentazione della circolazione dei veicoli all'interno del Nuovo Tunnel di Tenda –
SS 20 dal km 108+639 al km 111+901"

IL GESTORE UNICO

PREMESSO:

- che Anas, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di Parigi del 12/03/2007 e per effetto del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/12/2008, è il gestore unico e il committente delegato del nuovo Tunnel di Tenda;

CONSIDERATO:

- che sono state completate le opere di realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda di raddoppio dell'esistente;
- che il tunnel storico risulta non in esercizio;
- che il nuovo Tunnel di Tenda risulta in esercizio dal 28/06/2025 con le modalità previste dall'ordinanza 450/2025.
- che, secondo quanto stabilito dal regolamento per il trasporto delle merci pericolose nei tunnel stradali (ADR) il nuovo tunnel del Tenda è classificato in categoria E;
- che tutte le restrizioni al transito delle merci pericolose all'interno dei tunnel devono essere indicate mediante il riferimento alla categoria di appartenenza;
- che ai sensi della Arrêté de Police Permanent N° 2017-12-27 del Dipartimento delle Alpi Marittime, è vietata la circolazione dei veicoli pesanti di peso totale a terra superiore a 19 ton sulla RD 6204.

VISTO:

- l'Accordo di Parigi del 12/03/2007 e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/12/2008;
- Il D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285,
- Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
- l'Ordinanza n. 450/2025;
- l'Ordinanza n. 508/2025;
- l'Ordinanza n. 637/2025;

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta

Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino T [+39] 011 573911 - F [+39] 011 5162982
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



- l'Ordinanza n. 966/2025;
- l'Ordinanza n. 06/2026;
- l'Ordinanza n. 64/2026;
- l'Ordinanza n. 173/2026;
- l'Ordinanza n. 224/2026;
- l'Ordinanza n. 344/2026;
- l'Ordinanza n. 457/2026;
- Il parere del Responsabile Sicurezza Galleria, del 26/06/2025
- il regolamento di circolazione comprensivo di planimetrie con segnaletica allegato alla citata ordinanza che con la presente si richiama;
- Il parere del Direttore dei Lavori
- Il parere del Responsabile Nuove Opere
- il parere del Responsabile Area Gestione Rete Piemonte

ACQUISITO:

- i pareri del Comitato di Sicurezza;
- l'autorizzazione alla messa in servizio del nuovo Tunnel di Tenda secondo quanto stabilito dalla Commissione Intergovernativa "Alpi del Sud" riunitasi in data 27/06/2025;
- la modifica degli orari di apertura alla circolazione dei veicoli, secondo quanto stabilito dalle delibere in data 12/09/2025, 17/12/2025, 09/01/2026, 06/02/2026, 02/04/2026, 22/04/2026 e 02/07/2026;
- l'autorizzazione alla circolazione dei mezzi d'opera dell'impresa in concomitanza della circolazione stradale degli utenti, secondo quanto stabilito dalla delibera n.7/2025 del 05/12/2025;
- la modifica degli orari di apertura alla circolazione dei veicoli, secondo quanto stabilito dalla delibera della Commissione Intergovernativa "Alpi del Sud" n° 11/2026 del 10/09/2026;

ORDINA

la chiusura al traffico del tunnel del Colle di Tenda e delle aree impegnate dalle attività di cantiere nel periodo dal 21 settembre al 29 ottobre 2026 incluso.

Inoltre, che la circolazione, sia su territorio italiano che francese, venga regolamentata da un senso unico alternato, regolato da semafori con cicli di 30 minuti, come di seguito:

➤ **Dal 30 ottobre 2026 al 1° novembre 2026:**

- Apertura nella fascia oraria 06:00 alle ore 23:00:

- a) Direzione da Italia a Francia: primo ciclo ore 06:00, ultimo ciclo ore 22:30;
- b) Direzione da Francia a Italia: primo ciclo ore 06:15, ultimo ciclo ore 22:45.

Nelle fasce orarie di apertura sopra indicate, permangono i seguenti divieti:

- Divieto di transito ai veicoli superiori alle 3,5 ton, ad eccezione dei mezzi di cantiere;
- Divieto di transito agli autobus, ai velocipedi e ai pedoni;
- Divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose;
- Divieto di sosta, di sorpasso e di arresto momentaneo del veicolo;
- Limite di velocità di 50 km/h dal km 108+639 al km al km 111+901.

Come indicato nelle modalità di gestione previste dalla CIG, all'interno del nuovo Tunnel in entrambe le direzioni di marcia il traffico sarà pilotato a mezzo di autoveicoli del gestore munito di dispositivo di segnalazione visiva.

È raccomandata la distanza minima tra i veicoli di 50 m.

Nei periodi di forte traffico, si potrà mettere in atto una gestione manuale della circolazione in sostituzione di quella automatica, al fine di evitare lunghi incolonnamenti di traffico sulla SS 20 o sulla RD 6204.

Tali disposizioni non si applicano ai veicoli addetti alla manutenzione e gestione della galleria, né ai veicoli delle Forze dell'Ordine e dei Servizi di Soccorso nell'espletamento delle loro mansioni.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione, su territorio italiano e sulle aree di competenza del tunnel a cura e spese di Anas, su territorio francese a cura e spese del Conseil Generale 06, di idonea segnaletica ed è fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare e rispettare secondo le disposizioni del Codice della Strada.



La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste D. Lgs. sopra citato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro il 60° giorno al TAR del Piemonte, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.285/92.

IL GESTORE UNICO ANAS
RESPONSABILE ST PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ing. Christian CALZOLARI